



Protocollo Quadro

Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà

Regione Toscana
Parti Sociali Regionali
Istituti bancari

Parte prima: premesse

Visti:

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- La legge 8 agosto 1972, n. 457 “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”;
- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 in materia di riordino dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà;
- Il DL 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Al fine di diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali a causa del tempo intercorrente tra l'inizio delle sospensioni dal lavoro e l'erogazione da parte dell'INPS dei trattamenti stessi;

Tenuto conto della necessità di ampliare il numero degli sportelli degli Istituti di credito coinvolti nelle procedure di anticipazione degli ammortizzatori sociali;

Tutto ciò premesso,

le parti firmatarie convengono quanto segue:

Parte seconda: contenuti operativi e condizioni del protocollo

Art. 1 – Oggetto del protocollo

Attivazione di finanziamenti individuali da parte delle Banche a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Nell'ambito del presente protocollo, per “**azienda in crisi**” si intende l'azienda che attiva ammortizzatori sociali e non ha le condizioni per anticipare ai lavoratori il sostegno al reddito. Pertanto, il protocollo si applica alle aziende che richiedano ammortizzatori sociali conservativi,

con particolare riferimento a quelli disciplinati dagli artt. 19 e ss del dl 18 del 17 marzo 2020 e per i quali sia previsto, a qualsiasi titolo, il pagamento diretto ai lavoratori da parte degli istituti previdenziali.

Il finanziamento si configura come un anticipo sugli ammortizzatori sociali spettanti al lavoratore per supportarlo nei periodi di temporanea assenza di reddito, in attesa di percepire da parte dell'INPS le indennità di sostegno al reddito spettanti.

Art. 2 – Organo di gestione

I soggetti firmatari costituiscono un Tavolo Tecnico, promosso e coordinato dalla **Regione Toscana** quale organo decisionale e di gestione del protocollo, la cui finalità è il corretto espletamento degli interventi attivati. Il Tavolo sarà composto dai soggetti firmatari (o dai referenti da loro designati) che verificheranno gli impegni definiti nel successivo art. 3. Il Tavolo è il luogo in cui si definisce l'attivazione del protocollo, si valutano e si discutono i casi particolari e le eventuali problematiche, si definiscono e si attuano le soluzioni per assolvere alle finalità dello stesso.

Il Tavolo si riunirà almeno due volte all'anno, giugno e dicembre e comunque ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta una delle controparti (raggruppamento banche, sindacati dei lavoratori, associazioni imprenditoriali).

Art. 3 – Impegni dei soggetti firmatari

I soggetti firmatari del Protocollo si assumo i seguenti impegni:

Regione Toscana

- organizzare gli incontri del Tavolo Tecnico necessari alla gestione del protocollo e partecipare con i referenti individuati;
- garantire il corretto e efficace passaggio di informazioni fra Istituti di Credito, INPS, Organizzazioni sindacali, Associazioni imprenditoriali e Azienda;
- comunicare con tempestività alle Banche le richieste di attivazione di ammortizzatori sociali autorizzate, per le quali le Banche possono procedere con le anticipazioni;
- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;
- attivare, a seguito delle necessarie modifiche al Regolamento per adeguarlo agli obiettivi del presente Protocollo, il Fondo di Garanzia per anticipi CIGS e stipendi di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 600 del 21.6.2016 al fine di consentire al maggior numero di lavoratori l'accesso all'anticipo degli ammortizzatori sociali. L'adeguamento permetterà, una volta esperiti tutti i tentativi previsti del successivo art. 5), di accedere alle garanzie del Fondo.

Istituti di Credito

- Attivare finanziamenti individuali a costo zero e a tasso zero a lavoratori dipendenti di aziende in crisi, come definito al punto 1. del presente protocollo d'intesa.
- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico regionale per la gestione del protocollo;

- verificare la correttezza della procedura per quanto attiene alle proprie competenze e informare il Tavolo Tecnico di eventuali incongruenze;
- fornire informazioni ai lavoratori rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti.

Organizzazioni Sindacali

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e i lavoratori, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti;
- Verificare che ci siano le condizioni per l'attivazione del protocollo, nell'ambito delle procedure di consultazione previste dalle norme di legge per il ricorso agli ammortizzatori sociali, e raccogliere le comunicazioni delle aziende circa l'impossibilità ad anticipare le indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale;

Associazioni imprenditoriali

- partecipare con i referenti designati agli incontri del Tavolo Tecnico per la gestione del protocollo;
- Sollecitare le imprese a presentare le domande di ammortizzatori sociali nel più breve tempo possibile;
- garantire il corretto ed efficace passaggio di informazioni fra il Tavolo Tecnico e le aziende associate, in particolare rispetto alle modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti, compresa la sollecitazione alle aziende interessate di comunicare mensilmente alle Banche gli importi da anticipare calcolati con le modalità di cui al successivo articolo 7.

Art. 4 – Modalità di attivazione

I finanziamenti, che si attiveranno attraverso modalità telematiche, su richiesta del lavoratore mediante una apertura di credito in un conto corrente presso una delle Banche di cui è correntista, consisteranno in un anticipo sulle somme spettanti al lavoratore a titolo di ammortizzatore sociale.

La richiesta del lavoratore avverrà a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda presso cui è dipendente, di un ammortizzatore sociale per cui è richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

L'erogazione dei finanziamenti sarà comunque vincolata alla valutazione positiva da parte della Banca interpellata. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al lavoratore.

Art. 5 – Strumenti e condizioni di garanzia

A garanzia del finanziamento attivato il lavoratore sottoscriverà un mandato irrevocabile di accredito delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale sul conto corrente aperto presso la Banca in cui è stato attivato il finanziamento.

Il lavoratore e/o l'Azienda informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l'esito della domanda di ammortizzatore sociale.

In caso di mancato versamento, parziale o totale, sul conto corrente degli importi dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS, per qualsiasi altra motivazione riguardante il lavoratore, e in tutti gli altri casi in cui il conto del lavoratore risulta ancora a debito per effetto delle anticipazioni accordate, dopo aver verificato che l'INPS abbia già pagato tutto quanto spettante al lavoratore e comunque dopo 30 giorni da quando l'agenzia lo ha contattato per evidenziargli il saldo a debito, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del lavoratore la Banca informerà il datore di lavoro circa il saldo a debito del conto corrente, il datore di lavoro stesso provvederà a versare sul conto corrente dedicato gli emolumenti correnti, differiti e il TFR alle ordinarie scadenze contrattuali o di legge, fino a concorrenza degli importi non versati sul conto corrente. L'impegno economico dell'azienda nei confronti della banca, ai sensi del presente articolo, non sarà superiore agli emolumenti diretti e/o differiti maturati dal lavoratore nei confronti dell'azienda stessa.

Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica che sarà appositamente resa disponibile.

Art. 6 – Condizioni di finanziamento

La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all'operazione per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 €, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), come anticipo del trattamento di CIGO, FIS, CIG in deroga o CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura) per l'emergenza Covid-19, da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario, dell'assegno ordinario erogato dal FIS e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

La Banca, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederà un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente all'operazione per un importo complessivo massimo pari a 6.000 €, da utilizzarsi per importi mensili fino a un massimo di sette, ognuno non superiore all'80% delle retribuzione mensile percepita in servizio al netto degli oneri sociali e fiscali (max. 900 € mensili), come anticipo del trattamento di CIGS, CIGS per Contratto di Solidarietà difensivo di cui al D.lgs. 148/2015 e ss.mm. e ii., CIGS ai sensi dell'Art. 35 della Legge 416/1981 e ss.mm. e ii. (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Art. 7 – Erogazioni degli anticipi ed estinzione dei finanziamenti

La Banca procederà all'erogazione dell'anticipo a favore del lavoratore anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale, ma solo dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Azienda, attestante l'importo corrispondente della quota di integrazione salariale spettante al lavoratore, calcolato in base alla tipologia

contrattuale del lavoratore, in base alle ore effettive di sospensione ed alle modalità di applicazione delle detrazioni di imposta. Sarà cura dell'azienda indirizzare tali comunicazioni alle Filiali, o altra struttura centrale segnalata dalla Banca, presso le quali i lavoratori hanno aperto il conto corrente dedicato.

Gli importi in entrata sul conto corrente del lavoratore provenienti dall'INPS a titolo di ammortizzatore sociale saranno trattenuti dall'Istituto di Credito fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme eccedenti saranno nella disponibilità del lavoratore.

I tempi di rimborso dei finanziamenti saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS delle indennità spettanti a titolo di ammortizzatore sociale.

Art. 8 – Costi di gestione

I finanziamenti saranno a costo zero e a tasso zero per il lavoratore, a cui potranno essere addebitate unicamente le spese relative al bollo sull'estratto conto trimestrale, conformemente alla normativa vigente.

Art. 9 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo avrà validità per gli interventi di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli Ammortizzatori Sociali. Potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici.

Art.10 - Partecipazione di altri Istituti di Credito

È fatta salva la possibilità per altri Istituti di Credito di aderire al presente Protocollo di intesa anche in un momento successivo e previo parere favorevole del Tavolo Tecnico. Tale parere potrà essere trasmesso anche via e-mail e si intenderà positivamente espresso all'unanimità qualora non pervengano comunicazioni di motivato dissenso.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente Protocollo ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale incaricato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice.

Art. 12 – Clausola finale

Le parti si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l'estensione dell'anticipazione di cui al Presente Protocollo Quadro all'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di

cui all'art. 27 del d.lg. 150/2015, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli Artt. da 19 a 22 del DL N. 18/2020” del 30 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Toscana – Istituti di Credito - Parti sociali (OO.SS. e Ass. di categoria)